

A.C. 3200-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

La crisi economica internazionale di questo momento è una realtà che colpisce ogni governo europeo sia esso di centrosinistra che di centrodestra. Tutti i Governi, dunque, senza eccezioni sono stati costretti a rivedere previsioni e conti. Nessuno al mondo avrebbe potuto prevedere l'11 settembre, gli scandali finanziari americani e le loro conseguenze.

Anche il nostro Governo si è trovato alle prese con una situazione difficile che tuttavia ha saputo risolvere senza chiedere grandi sacrifici ai cittadini.

Infatti, con un aggiustamento pari a 20 miliardi di euro il d.d.l. finanziaria 2003 corregge l'andamento tendenziale della finanza pubblica, migliorando tutte le grandezze di bilancio rispetto all'anno in corso. Per l'anno in corso il rapporto indebitamento netto/Pil è pari al 2,1%, un punto percentuale in più rispetto a quanto previsto dal Documento di programmazione economica finanziaria. Tale scostamento è dovuto allo sfavorevole andamento delle entrate fiscali e tributarie e all'andamento negativo dell'economia.

L'obiettivo del Governo per il 2003 è quello di raggiungere l'1,5% di disavanzo sul Pil. La recente decisione europea di consentire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio nel 2006 consente un percorso di avvicinamento più graduale rispetto a quello precedente che prevedeva un deficit del solo 0,8% per il 2003.

Al contrario non è stato necessario rivedere il dato della spesa corrente primaria che si è mantenuta in linea con le previsioni grazie all'azione di contenimento adottata dal Governo.

Le previsioni per il futuro sono ottimistiche. Il Governo mira alla realizzazione di una crescita "intorno al 3% (2,9% nel 2004, 3% nel 2005 e nel 2006), in linea con il progressivo miglioramento del quadro internazionale". Nel 2003 la crescita è stimata al 2,3% "in linea con l'attuale potenziale dell'economia italiana". In particolare, il Governo punta "sull'ipotesi diffusa" di un ripresa "attesa" per la fine di quest'anno ed in grado di rafforzarsi negli anni successivi. Si prevede anche un aumento dell'occupazione dell'1,3% mentre il tasso dell'inflazione programmata viene confermato all'1,4% (1,7% nel 2002).

Il disegno di legge finanziaria presenta una manovra "rigorosa" che al contempo introduce una riduzione della pressione fiscale.

L'impianto generale della finanziaria prevede una riduzione della spesa, pari a 8 miliardi di euro, ed un aumento delle entrate pari a otto miliardi, realizzati attraverso il concordato fiscale, e 4 miliardi, realizzati attraverso operazioni finanziarie derivanti da dismissioni e cessioni di uso del patrimonio pubblico. A fronte di questi interventi si prevede una riduzione dell'Irpef, dell'Irpeg dell'Irap.

Per quanto concerne l'Irpef, a partire dal 1 gennaio 2003 saranno 5 le aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 15 mila euro, 29% da 15 mila a 29 mila euro, 31% da 29 mila a 33mila, 39% da 33 mila a 70mila, 45% oltre 70mila). Inoltre, è stata prevista la no tax area: partendo da una fascia esentasse di 3.000 euro per tutti, l'esenzione sarà

pari a 7.500 euro per i dipendenti, a 7.000 euro per i pensionati e a 4.500 euro per gli autonomi.

Per l'Irpeg è prevista una riduzione di 2 punti - dal 36% al 34%. Tale riduzione interesserà 356 mila imprese e comporterà benefici totali pari ad oltre 2,5 miliardi di euro rispetto a quanto pagato nel 2002. La riduzione dell'Irap riguarderà 3,4 milioni di imprese.

Questa finanziaria costituisce, dunque, la prima fase della riforma fiscale che prevede la realizzazione nel 2006 di due sole aliquote Irpef: quella del 23% e del 33%. In pratica la curva fiscale andrà dalla "no tax" area, in cui si paga zero, per poi salire gradualmente e in modo lineare al 23 % e stabilirsi al al 33%.

Per quanto riguarda il concordato di massa, si segnala che esso interesserà i lavoratori autonomi e le piccole imprese e costituirà lo strumento che permetterà allo Stato di incassare 8 miliardi di euro, ed, ai privati la possibilità di mettersi in regola per il passato sanando la propria posizione. Per i commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e professionisti che hanno i conti in regola con gli studi di settore, sarà possibile pagare 300 o 500 euro l'anno per evitare controlli sul passato. E' stato altresì previsto il controllo preventivo triennale, per pagare le imposte per i tre anni successivi e riproposto lo scudo fiscale anche alle società quotate in borsa e a gestione familiare.

Per quanto concerne i tagli alle spese si ricordano, in particolare, la previsione dei tagli pari al 10 per cento dei consumi da parte dei ministeri e degli enti previdenziali e quella del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per i dipendenti pubblici. Per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, le eventuali nuove assunzioni devono essere contenute tra il 25 ed il 50%.

In particolare, le disposizioni della finanziaria relative alle regioni e ai vincoli di spesa degli enti locali si presentano necessarie in considerazione dell'avvio del federalismo fiscale.

La manovra per il 2003 conferma la riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali (articolo 18 comma 1) realizzato dalla finanziaria dello scorso anno e la cessazione degli stessi trasferimenti dal 2004. La concreta attribuzione del potere impositivo agli enti locali - ai sensi dell'articolo 119 della Cost. - ha comportato necessariamente la revisione del sistema dei trasferimenti erariali. Si ricorda che il tema della revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali è stato affrontato dall'articolo 27 della legge finanziaria 2002 che ha sospeso in via definitiva l'applicazione del D.Lgs. n. 244/1997 che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 53, comma 9, dalla legge finanziaria dello scorso anno. Il decreto legislativo n. 244/1997 - che ha disposto il generale riordino del sistema dei trasferimenti in concomitanza con l'ampliamento dell'autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997 - non è, in realtà, mai divenuto operativo, in quanto il sistema da esso delineato non sembrava potesse dare completa soluzione alle problematiche di riequilibrio dei trasferimenti stessi, anche in funzione delle nuove esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. Nel dibattito parlamentare, è, in diverse occasioni, emersa l'esigenza di procedere ad un

aggiornamento del sistema dei trasferimenti erariali come definito dallo stesso D.Lgs. n. 244/1997. A tal fine, sono state adottate nella scorsa legislatura, alcune disposizioni di delega che non hanno, tuttavia, ricevuto attuazione. Pertanto, il sistema dei trasferimenti erariali è attualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43).

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della finanziaria reca le disposizioni di riparto delle risorse aggiuntive annuali dei trasferimenti erariali per il 2003, fissate in 151 milioni di euro. Tale incremento annuale è stato calcolato sulla base del tasso di inflazione programmato nel DPEF (che per il 2003 è pari all'1,4%) applicato alla base di riferimento costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al Fondo ordinario, Fondo consolidato e Fondo perequativo. Le **risorse aggiuntive** così determinate, pari a 151 milioni di euro, **sono destinate soltanto agli enti cosiddetti "sottodotati"**, cioè a quei comuni le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa. Agli enti sottodotati spetta, inoltre, il 50% del contributo statale assegnato dal comma 2 dell'articolo 18 in esame.

Tra le misure relative agli enti locali è stato, altresì, previsto per il 2003 (Art. 18 comma 2) un ulteriore contributo statale di 300 milioni destinato per il 50 per cento ad incremento del Fondo ordinario per l'ulteriore finanziamento dei bilancio degli enti territoriali nel 2003 e per il restante 50 per cento a sostegno dei cosiddetti enti "sottodotati", secondo i criteri dell'articolo 31, comma 11, della legge n. 448/1998. Viene, peraltro, specificato, che nel calcolo delle risorse degli enti sottodotati vanno considerati anche i contributi provenienti anche dal Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

Pertanto, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2003 i fondi per il finanziamento corrente degli enti locali sono così determinati (U.P.B. 2.1.2.6 – Finanziamento enti locali – iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno – dotata di complessivi *11.421,6 migliaia di euro*):

cap. 1316	Fondo ordinario	1.955,5
cap. 1317	Fondo perequativo	1.441,2
cap. 1318	Fondo consolidato	2.259,5
cap. 1319	Fondo per il federalismo amministrativo	249,4
cap. 1320	Compartecipazione dei comuni all'IRPEF	5.516,0

Si precisa che la legge finanziaria per il 2003 in esame incide, inoltre, nella determinazione dei fondi destinati al finanziamento degli enti locali, sulla base delle seguenti disposizioni:

- **l'articolo 18, comma 1** prevede nel 2003 l'incremento di 151 milioni di euro del Fondo ordinario, quale quota aggiuntiva annuale calcolata sulla base del tasso di inflazione programmato;
- **l'articolo 18, comma 2**, prevede l'incremento di 300 milioni di euro dei trasferimenti ordinari nel 2003;

- **l'articolo 18, comma 6**, prevede l'incremento di 10 milioni di euro dei trasferimenti ordinari destinati al finanziamento delle unioni di comuni e alle
- **l'articolo 18, commi 6 e 7**, prevede per l'anno 2003, l'aumento della misura della compartecipazione al gettito dell'Irpef dei comuni al 6,5 % e l'istituzione di una compartecipazione anche alle province nella misura dell'1%.

Inoltre, si ricorda che la finanziaria per il 2003 relativamente agli enti locali prevede quanto segue:

?? **incremento della dotazione del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti** per un importo di 60 milioni di euro (articolo 18, comma 4). Si ricorda che tale Fondo è destinato al finanziamento delle opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale delle regioni. Ai sensi dell'articolo 49, comma 11 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria 1998), l'80% delle disponibilità del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono riservate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle comunità montane. Si ricorda che nella legge di bilancio per il 2002, il Fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno, u.p.b. 2.2.3.5, cap. 7236, era dotato per il 2002 di 200,6 milioni di euro. Per il 2003, invece, nel disegno di legge di bilancio (A.C. 3201) il suddetto capitolo relativo al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti non risulta dotato di alcuno stanziamento, in quanto le disponibilità previste a legislazione vigente sono trasferite al cap. 7272, nella U.P.B. 2.2.10.2 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Fondo unico per gli investimenti degli enti locali, istituito ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 448/2001, dotato di complessivi 2.962,1 milioni di euro.

Ai sensi della disposizione di cui al comma 4 in esame, per il 2003 le risorse del Fondo vengono aumentate a 165,9 milioni di euro.

?? **finanziamento delle unioni e fusioni di comuni** (articolo 18, comma 6) per un importo di *25 milioni di euro* per il 2003 a sostegno delle unioni e fusioni di comuni e delle comunità montane che si siano associate per l'esercizio dei servizi, per cui sia stata effettivamente attivato l'esercizio associato di funzioni. **Il finanziamento è destinato a favorire gli enti di minori dimensioni che, in assenza di adeguate risorse, difficilmente riescono ad assicurare ai propri cittadini alcuni servizi, per mancanza di economie di scala.**

Si ricorda che alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni sono, inoltre, destinati:

- a) 3 miliardi annui, a decorrere dal 1997, ai sensi dell'art. 1, co. 164, lett. d), della legge n. 662/1996 (collegato alla finanziaria per il 1997), a valere sul Fondo ordinario;
- b) 20 miliardi annui a decorrere dal 2001 (a valere sulla quota dei 500 miliardi di incremento complessivo dei trasferimenti erariali ordinari degli enti locali, disposta dall'art. 53, comma 10, della legge finanziaria per il 2001);

c) *ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2001* (circa 38,7 miliardi di lire), sono stati disposti per il *finanziamento delle unioni di comuni* dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 13/2002, a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci delle province e dei comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente;

?? **finanziamento dei piccolissimi comuni** (articolo 18, comma 5) attraverso un contributo per l'anno 2003, a carico dello Stato, per un valore complessivo di **87 milioni di euro** (*168,5 miliardi di lire*) **in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**, entro il limite di 20.658 euro (*40 milioni di lire*) per ciascun ente, da utilizzare per le medesime finalità cui sono destinati i contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (destinato, in conformità alle previsioni dell'art. 54, comma 9, della legge n. 142/1990, al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale delle regioni).

Si ricorda, a tale proposito, che la dotazione del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (che nella legge di bilancio per il 2003 è dotato di milioni di euro) è riservato per l'80% ai comuni con meno di 5.000 abitanti (art. 49, comma 11, legge n. 449 del 1997).

?? **determinazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali** (art. 18, comma 9). La disposizione reca la determinazione, per l'anno 2003, del *Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali* finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere degli enti locali. Il comma 9 in esame, mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 448/2001 per il 2002, modifica la disciplina prevista per il 2003 stabilendo che a decorrere dall'anno 2003 la quantificazione del fondo sia annualmente stabilita nella misura necessaria alla sola attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (legge n. 85/1995). Per il 2003, lo stanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è indicato, all'interno del Fondo unico, in 2.554,5 milioni di euro, di cui 16 milioni destinati alle comunità montane.

Per quanto concerne i comuni dissestati, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale e della definizione dei principi generali sulla finanza pubblica, sono state cancellate tutte le norme previste dalla disciplina del testo unico sugli enti locali, relative all'assunzione dei mutui per il risanamento degli enti locali dissestati ed all'impegno statale alla contribuzione sui relativi oneri di ammortamento, ad eccezione degli enti che hanno dichiarato il dissesto prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale. L'abrogazione delle disposizioni del Testo unico è stata disposta in considerazione del fatto che, in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, ai sensi dell'articolo 119, le regioni, i comuni, le province e le città

metropolitane possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Riguardo al patto di stabilità interno, l'articolo 16 della finanziaria in esame ne detta la disciplina in relazione al nuovo testo del titolo V della Costituzione, stabilendo che province e comuni non possono registrare un disavanzo finanziario che superi del 3,6 per cento quello dello scorso anno. E' previsto un monitoraggio trimestrale dei dati ed in caso di mancato rispetto del patto scatterà il blocco delle assunzioni, il divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti e le spese dovranno essere ridotte del 10%. I piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) continuano a restare esclusi dal patto di stabilità interno.

Per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni vigenti ed inoltre le stesse dovranno applicare le misure di contenimento della spesa sanitaria stabilite nell'accordo dell'8 agosto 2001. Anche le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a concorrere al miglioramento dei saldi del settore statale e, per questo, al Patto di stabilità interno, secondo le modalità concordate, per ciascuna di esse singolarmente con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Altresì, è stato previsto che i trasferimenti non localizzati dovranno confluire in un fondo unico da ripartire tra le regioni.. L'andamento delle spese e entrate dovranno essere comunicate al ministero dell'economia che ne monitorerà i flussi.

L'opposizione accusa il Governo di aver presentato una finanziaria che non aiuta le famiglie nella sanità, nello studio, nei servizi sociali in genere e che soprattutto danneggia gli enti territoriali. E' evidente che il centro sinistra è rimasto ancora legato alla politica assistenzialista costituita da sussidi nei confronti dei cittadini ed trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali che non hanno aiutato il "sistema Italia" a crescere e svilupparsi.

La manovra finanziaria per il 2003 va inquadrata nell'ambito della complessiva politica economica del Governo che si sta adoperando per realizzare l'attuazione del federalismo fiscale quale conseguenza della riforma del titolo V della Costituzione.

Si rammenta brevemente che il processo di riforma dell'autonomia degli enti locali, iniziato nel 1990 con la legge n. 142 di riforma dell'ordinamento, non è stato portato avanti dal Governo dell'Ulivo nonostante l'attribuzione a regioni ed enti locali di una certa potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie (prevedendo anche la partecipazione nello svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi), avvenuta sia con l'istituzione dell'IRAP sia con l'istituzione dell'addizionale comunale e provinciale all'IRPEF. Si è continuato infatti, a limitare il processo di espansione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, attraverso il ricorso a strumenti quali, i contributi statali e i trasferimenti erariali, anziché realizzare una completa autonomia impositiva finanziaria e contabile che potesse permettere agli stessi enti di attivare le entrate proprie, tenendo conto della realtà locale e le concrete esigenze dei cittadini. Il perdurare di questo sistema non avrebbe permesso al territorio di avere un controllo sulla gestione e sull'impiego della ricchezza prelevata, anzi lo ha reso "spettatore e succube" della realizzazione di progetti centralisti che si sono rivelati nel tempo fallimentari e dannosi per intere

comunità locali. Inoltre, tale sistema, che non ha attribuito alcuna forma di autonomia finanziaria, ed in particolare di autonomia tributaria, agli enti locali, riservando loro una discrezionalità riguardante aspetti esclusivamente di carattere formale, è stato causa di continui disagi per i medesimi enti locali e ha prodotto un aggravio della tassazione nei confronti dei cittadini che, in cambio, non hanno ricevuto servizi adeguati al sacrificio imposto.

A fronte di tutto questo la Lega Nord ha promosso la riforma dell'attuale sistema al fine di prevedere per gli enti territoriali il completo autofinanziamento dei propri bilanci. Ciò consentirà di aumentare l'efficienza gestionale degli enti, per effetto del principio di responsabilizzazione e di gestione delle risorse finanziarie secondo le esigenze del territorio.

A coloro che demagogicamente sostengono che questa finanziaria "propone misure fortemente penalizzanti per gli enti locali" ricordo ancora che nei cinque anni di Governo di centro sinistra, sono state adottate una serie di misure di impostazione nettamente centralistica dirette a ridurre il peso dei trasferimenti erariali alle Regioni ed agli enti locali e l'autonomia finanziaria degli enti medesimi. Infatti, con le manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998 sono stati non solo ridotti i trasferimenti erariali ma anche introdotte, per la prima volta, misure in materia di controllo di Cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di Tesoreria. Com'è noto tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti.

Inoltre, ritengo opportuno richiamare un altro elemento che ha caratterizzato la politica del centro sinistra in materia di finanza locale, e cioè il mutamento della natura dei controlli sugli enti locali che tendono sempre più ad essere indirizzati alla verifica di cassa. In tale disegno è stato proprio il Governo dell'Ulivo ad introdurre il patto di stabilità interno inteso esclusivamente quale strumento per imporre agli enti territoriali il controllo della spesa pubblica. Infatti, con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (finanziaria 1999) si è esteso agli enti locali l'applicazione degli impegni presi dall'Italia nei confronti dell'Unione europea con l'adesione al patto di stabilità e di crescita a seguito dell'adozione dell'euro dal 1 gennaio 1999. Ciò è stato confermato dalla finanziaria per il 2000 e dalla manovra finanziaria 2001. Così come impostato dal Governo di centro sinistra il "patto di stabilità interno" ha creato ulteriori problemi ed aggravii nella gestione delle risorse da parte degli enti locali più disciplinati in quanto le prospettive di successo del patto di stabilità interno sono strettamente connesse alla realizzazione del processo di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, assicurando la congruità delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite.

Ed è appunto in questa prospettiva che il Governo della Casa delle libertà ha modificato tale strumento attraverso la previsione di un vincolo che non deve intendersi come un fattore di rigidità e di pregiudizio della autonomia finanziaria degli enti locali. **Piuttosto, si tratta di un elemento fondamentale ai fini della coerenza complessiva della finanza pubblica e del rispetto dei parametri**

derivanti dalla partecipazione all'UEM. In sostanza, tale previsione risponde, per un verso, all'obiettivo di una responsabilizzazione degli enti locali nella gestione finanziaria e, per l'altro, a consentire un'efficace politica di controllo della spesa che tuttavia non penalizzi gli investimenti.

Le polemiche sollevate da più parti appaiono inutili e sterili in quanto guardando alla finanziaria di oggi si può affermare che il Governo sta facendo di tutto per rilanciare l'economia del Paese.

La finanziaria di "rigore e sviluppo", come si qualifica quella per il 2003, con tutte le sue difficoltà ed i suoi punti forse ancora da correggere in sede parlamentare, rappresenta una scelta di politica economica che potrà essere giudicata soltanto alla fine dell'anno quando i suoi risultati si saranno realizzati.

L'assenza di altre misure di sostanza in materia fiscale e di pensioni è giustificata dal fatto che le stesse restano oggetto di collegati fiscali.

Per rilanciare l'economia in un momento di crisi internazionale come questo sarebbe stato sicuramente più semplice procedere ad un aumento delle tasse (come avrebbe fatto il centro sinistra). Al contrario il nostro Governo ha avuto coraggio, puntando sul rilancio dei consumi attraverso una riduzione delle tasse sui redditi più bassi. Le misure previste dal Governo riguarderanno 28 milioni di italiani che risparmieranno una media di 226 euro a testa, circa 500 mila delle vecchie lire. Per chi guadagna meno di 20mila euro all'anno il risparmio sarà di circa 320 euro mentre 416 euro in più si troverà il pensionato con un reddito inferiore a 10 mila euro.

L'Ulivo attacca il Governo della Casa delle libertà perché quest'ultimo, anche se in misura non rilevante, è riuscito a prevedere una riduzione della tassazione in un momento tanto difficile per l'intero sistema economico.

Siamo consapevoli del fatto che si sarebbe potuto fare di più e certamente con strumenti diversi e più incisivi ma riteniamo che questa finanziaria possa essere migliorata, in sede di esame parlamentare, in quanto il Governo e la maggioranza partono da una base comune: il riconoscimento che la combinazione di azioni per la stabilità, la crescita e l'equità sia possibile e necessaria.

Settore bilancio
(Avv. Romani Sabrina)

Roma 14 ottobre 2002